



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17.04.2020 e
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.06.2021

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - OGGETTO	4
Articolo 2 – SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	4
Articolo 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI	4
Articolo 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	4
Articolo 5 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	5
Articolo 6 - SOGGETTO ATTIVO	5
Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI	6
Articolo 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI	6
Articolo 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	7
Articolo 10 - ESCLUSIONE SUPERFICI NON PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI	7
Articolo 10 BIS - AUTONOMO AVVIO A RECUPERO E RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI SIMILI DA PARTE DI UTENZE NON DOMESTICHE	8
Articolo 11 - BASE IMPONIBILE	10
TITOLO III – TARIFFE	10
Articolo 12 - COSTO DI GESTIONE	10
Articolo 13 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA	10
Articolo 14 – ARTICOLAZIONE DELLA TASSA	11
Articolo 15 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE	11
Articolo 16 - UNITÀ IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO	12
Articolo 17 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA	12
Articolo 18 - TASSA GIORNALIERA	12
Articolo 18 bis – TRIBUTO PROVINCIALE	13
TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	13
Articolo 19 – RIDUZIONI PER AVVIAMENTO AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	13
Articolo 20 – ALTRE RIDUZIONI	13
Articolo 21 – RIDUZIONI PARTICOLARI PER UTENZE NON DOMESTICHE	14
Articolo 22 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO E/O PER SERVIZIO SVOLTO IN GRAVE VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO, NONCHE' INTERRUZIONE PER ALTRI MOTIVI	15
Articolo 23- RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	15
Articolo 24 – VERSAMENTO	15
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO	16
Articolo 25 -OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	16

Articolo 26-CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	16
Articolo 27 - POTERI DEL COMUNE	17
Articolo 28 - ACCERTAMENTO	18
Articolo 29 - SANZIONI	18
Articolo 30- INTERESSI	18
Articolo 31 – RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	19
Articolo 32 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI	19
Articolo 33 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE	19
Articolo 34 - CONTENZIOSO	19
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	20
Articolo 35 - ENTRATA IN VIGORE	20
Articolo 36 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	20
Allegato A - codici CER che identificano i rifiuti urbani di provenienza non domestica che sono simili per natura e composizione ai rifiuti di provenienza domestica	21
Allegato B - Elenco delle attività non domestiche che possono produrre rifiuti urbani simili	23

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Bosaro della Tassa comunale sui rifiuti urbani ~~e simili~~, d'ora in avanti TARI, istituita e disciplinata dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle disposizioni contenute nei commi relativi alla TARI.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani (domestici e simili) e costituisce un servizio di pubblico interesse.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Articolo 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI

1. Ai fini del presente Regolamento, in conformità all'art. 3, punto 2-ter, della direttiva 2008/98/CE come modificato dall'art. 1, n. 3, lettera a) della direttiva (UE) 2018/851, rientrano nella definizione di rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (nel seguito anche solo "**rifiuti simili**"): a tal fine si fa riferimento agli **allegati A e B** del presente Regolamento.

2. Sono rifiuti speciali i rifiuti di provenienza non domestica che non sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ossia: i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Articolo 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*: le superfici adibite di civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla tassa:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;

c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione da parte dei soggetti obbligati, ivi compresi coloro che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 238, comma 10, D.lgs. 152/2006, del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della tassa è il Comune di Bosaro relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili ed arredi e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, luce, acqua);

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1.50, nel quale non sia possibile la permanenza;

c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, comprese quelle in concessione, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

f) gli edifici adibiti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad altro uso;

g) i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad ¼ della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;

h) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico

i) i locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume le spese di gestione

l) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

m) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

n) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Articolo 10 - ESCLUSIONE SUPERFICI NON PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147/2013, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il requisito della prevalenza si considera soddisfatto quando la quantità di rifiuti speciali prodotti risulti superiore al 50% del totale dei rifiuti prodotti (urbani e speciali).

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo,

la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	Percentuali di riduzione
• Lavanderie a secco, tintorie non industriali:	20%
• laboratori fotografici, eliografie	25%
• autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	30%
• gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
• laboratori di analisi	15%
• autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
• allestimenti, insegne	15%
• tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
• autocarrozzerie, falegnamerie, carpenterie, marmisti	20%
• off. meccaniche, fabbri, gommisti	15%
• laboratori di confezioni e simili	20%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione (formulario) attestante l'avvenuto trattamento e smaltimento presso imprese a ciò abilitate in conformità alla normativa vigente.

5. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

Articolo 10 BIS - AUTONOMO AVVIO A RECUPERO E RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI SIMILI DA PARTE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co. 10, D. Lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di Bacino Rovigo ed al Comune di Bosaro:

- per l'anno 2021 entro il 31 maggio con effetti a decorrere dal 01-01-2022;

- per le annualità successive, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere al 01 gennaio dell'anno solare successivo.

2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:

- a) la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
- b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
- c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.

Le utenze che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma precedente entro il termine del 31 maggio, devono produrre tale documentazione entro il termine del 30 settembre 2021.

3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di Bacino Rovigo ed al Comune di Bosaro; detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge e, in mancanza entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.

5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013; l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.

6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co. 10, D.lgs. n.152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.

7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale; pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

Articolo 11 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (attivazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, per l'allineamento tra i dati catastali ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e simili.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di cui al precedente comma 1, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. . Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 12 mq. per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12 - COSTO DI GESTIONE

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi; l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;

Articolo 13 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) ed i costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso.

3. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tassa sui rifiuti in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. La deliberazione concernente la TARI ha effetto dalla data della pubblicazione effettuata secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 15, D. L. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58; la delibera acquista efficacia, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce; a tal fine, il comune deve effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Se la delibera non è trasmessa entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 14 – ARTICOLAZIONE DELLA TASSA

1. Il Comune si avvale del criterio di cui all'art. 1, comma 652, L. 147/2013 e ss.mm.ii. (cd. "Tari semplificata") per il calcolo delle tariffe per garantire la copertura integrale dei costi.

2. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati prodotti nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo del servizio rifiuti.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune secondo il rapporto di copertura del costo prescelto.

Articolo 15 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA 1 Abitazioni private

CATEGORIA 2 Uffici pubblici, scuole, scuole materne, case di riposo, caserme, unità sanitarie locali, uffici postali, associazioni patriottiche di partito, culturali, religiose, sportive e simili

CATEGORIA 3 Uffici privati, studi professionali, sale convegno, banche. Ambulatori e simili

CATEGORIA 4 Attività industriali con capannoni di produzione - attività di produzione beni specifici, laboratori e botteghe artigianali, pubbliche rimesse, officine in genere, alberghi e pensioni

CATEGORIA 5 Locali destinati a negozi di frutta e verdura, generi alimentari, fiori, supermercati, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, fast-food e self-service

CATEGORIA 6 Negozi in genere

CATEGORIA 7 Mostre e depositi

CATEGORIA 8 Cinema, teatri e sale da ballo

CATEGORIA 9 Ospedali, uffici pubblici con scopi assistenziali

CATEGORIA 10 Campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto nonché qualunque altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti

2. Per i locali ed aree non compresi nella classificazione di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente, agli usi per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

Articolo 16 - UNITÀ IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Articolo 17 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 18 - TASSA GIORNALIERA

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La misura tariffaria giornaliera per metro quadrato di superficie occupata è pari all'ammontare della tassa sui rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 40%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.lgs 507/93. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della Tosap, la tassa sui rifiuti può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a € 12,00.
5. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento della occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa sui rifiuti annuale, in quanto compatibili
5. Sono previste le seguenti esenzioni:

- per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata effettuate da tutte le associazioni non aventi finalità di lucro in occasione di manifestazioni di pubblico interesse organizzate in collaborazione con il Comune, nonché dalle attività mercatali.

Articolo 18 bis – TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 19 – RIDUZIONI PER AVVIAMENTO AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Agli occupanti delle abitazioni private che provvedono al compostaggio domestico è accordata una riduzione del 15% .Deve trattarsi di compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo di biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia, purchè il processo risulti controllato, avvenga ad idonea distanza dalle proprietà confinanti, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti. La riduzione si applica dal mese successivo a quello di adesione al compostaggio domestico; il soggetto gestore del servizio rifiuti verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra l'utenza perde diritto all'intera agevolazione annua, fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti. Tale riduzione è concessa previa presentazione di apposita istanza e favorevole esito dell'istruttoria tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale.
2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. L'agevolazione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Articolo 20 – ALTRE RIDUZIONI

1. La tassa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 25%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 25%;

c) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora presso Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari: riduzione del 25%;

d) abitazioni con un unico occupante: riduzione del 25%;

e) ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30.12.2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

2. La tassa si applica in misura ridotta del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

3. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano alternativamente da:

- licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività

- dichiarazione rilasciata al titolare da pubbliche autorità.

4. Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Le riduzioni precedenti non sono tra loro cumulabili. Nella scelta della riduzione, per le quali il contribuente avrebbe diritto, va applicata la più vantaggiosa di esse per il contribuente stesso.

Articolo 21 – RIDUZIONI PARTICOLARI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 652, della legge 27.12.2013, n. 147, come integrato dall'articolo 17 della legge 19.08.2016, n. 166, la TARI dovuta dalle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono generi alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggior condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. La riduzione fruibile non può essere superiore al 60% della tassa dovuta dall'utenza.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19.08.2016, n. 166.

3. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'ufficio tributi ed allegando la documentazione comprovante la tipologia e la quantità dei beni e dei prodotti ceduti gratuitamente, nonché l'identificazione dei soggetti riceventi le merci, sia direttamente che indirettamente.

Articolo 22 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO E/O PER SERVIZIO SVOLTO IN GRAVE VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO, NONCHE' INTERRUZIONE PER ALTRI MOTIVI

1. Qualora si verifichi all'interno del territorio comunale che il servizio, istituito ed attivato, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, non abbia luogo o sia svolto in permanente grave violazione delle norme vigenti, ovvero in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio all'applicazione ridotta al 20 % della tassa deliberata dal Comune, a partire dal mese successivo alla data di consegna della comunicazione personalmente, ovvero per raccomandata o a mezzo PEC all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

Articolo 23- RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito ed attivato; analoga riduzione è applicata per le utenze poste ad una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, restando escluse dal calcolo della distanza i percorsi in proprietà privata.

Articolo 24 – VERSAMENTO

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 1 luglio, 16 settembre e 16 dicembre, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di disporre il differimento di tali termini, sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

2 bis. Gli importi delle prime due rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 comma 15 ter del DL 201/2011. La rata di dicembre deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 1 luglio di ciascun anno.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. La tassa sui rifiuti viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente mediante invio con posta elettronica certificata.

6. La tassa non è dovuta se di importo uguale od inferiore ad € 12,00; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto.

7. In presenza di scostamento dei costi conseguente alla rideterminazione del Piano economico finanziario e delle conseguenti tariffe, in misura superiore al 10% complessivo, la Giunta Comunale può fissare scadenze di pagamento e articolazione di rate diverse da quelle indicate nei commi 2 e 2 bis nonché definire la quota di acconto dovuta in ragione dell'entità degli scostamenti.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Articolo 25 -OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal possessore o detentore a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alle precedenti tipologie di prelievo sinora applicate (TARSU-TIA1-TIA2- TARES).

Articolo 26-CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati e reperibili sul sito internet comunale.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al precedente comma.

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici di sportello del soggetto affidatario dell'attività di supporto alla gestione della TARI, come individuato con apposito provvedimento del Comune, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata a mezzo di fax o e-mail oppure in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Articolo 27 - POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 28 - ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, sanzioni, interessi tributari ed eventuali spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 29 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 75% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 30- INTERESSI

1. Gli interessi tributari e di rimborso sono computati nella misura del tasso legale annuo maggiorato di due punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 31 – RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa comunale e suddividendo l'ammontare complessivo nelle rate stabilite ai sensi del precedente articolo 24.

2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., ed a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019, l'avviso indica:

- le somme interamente dovute entro il termine di presentazione del ricorso, con l'addebito delle spese di notifica

- contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, trova applicazione la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13 del d lgs 471/97

- l'intimazione ad adempiere l'obbligo sotto pena degli atti esecutivi ai sensi del Titolo II del DPR 602/73, con il successivo aggravio delle spese di riscossione coattiva.

3. L'avviso di accertamento può essere preceduto da apposito atto di sollecito di pagamento con data certa, il cui inadempimento comporta l'irrogazione della medesima sanzione prevista per l'omesso versamento direttamente nell'avviso di accertamento di cui al comma 2.

Articolo 32 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuto dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata a formale comunicazione di accoglimento dell'istanza medesima.

3. Non si procede al rimborso ed alla compensazione per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta.

Articolo 33 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 41 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, il Comune non procede all'accertamento della tassa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 per ciascun anno di imposta.

Articolo 34 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Articolo 36 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A - codici CER che identificano i rifiuti urbani di provenienza non domestica che sono simili per natura e composizione ai rifiuti di provenienza domestica

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102

TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
OLII VEGETALI	Oli e grassi commestibili	200125
PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA (PAP)	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	180104

Allegato B - Elenco delle attività non domestiche che possono produrre rifiuti urbani simili

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione – attività di produzione beni specifici
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night-club

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.